

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Circolare informativa per i clienti

Anno XIX - N. 4 - luglio/agosto 2015

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperì Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

6 LUGLIO lunedì

- Termine prorogato per versamento delle imposte saldo e acconto di:
- Unico 2015 persone fisiche/società di persone con studi di settore
- Unico 2015 - Soggetti IRES con studi di settore
- Unico 2015 - minimi e forfettari
- Diritto annuale Camera di Commercio (soggetti con studi)
- Mod. IRAP 2015 con studi di settore
- Adeguamento degli studi di settore: versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di settore e dell'eventuale maggiorazione (3 per cento)

7 LUGLIO martedì

- Modello 730-1-2-3: CAF/ professionista abilitato invio telematico all'ADE

16 LUGLIO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento delle imposte saldo e acconto con maggiorazione del 0,40% di:
- Unico 2015 persone fisiche/società di persone senza studi
- Unico 2015 - Soggetti IRES senza studi
- Diritto annuale Camera di Commercio senza studi
- Mod. IRAP 2015 senza studi
- Adeguamento degli studi di settore: versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di settore e dell'eventuale maggiorazione (3 per cento)
- Versamento imposte sostitutive senza studi (IVIE-IVAFE, cedolare secca, ecc.)

segue a pag. 7

SEMPLIFICAZIONI E PERISTALSI FECALOIDE

Anche nei bugiardini dei farmaci si sono sforzati di tradurre in parole "umane" le indicazioni delle malattie e gli effetti della medicina. Non parlano più di flogosi ma di gonfiore, non più di epistassi ma di sangue da naso e la mialgia diventa male ai muscoli. La semplificazione è una parola d'ordine ai giorni nostri e partire dal linguaggio è una buona cosa. Ma se a livello semantico, per una parte del mondo, le cose si stanno mettendo per il verso giusto, lo stesso non si può dire per il mondo economico-fiscale. In questo comparto, tutto è diventato più complicato, sia nelle parole che nei contenuti. Oggi per fare una cosa semplice fino a cinque anni fa, come l'acquisto della tua prima casa, devi far intervenire notaio, fiscalista, geologo, ingegnere energetico, banchiere e anche l'avvocato poiché non sei più sicuro di chi hai di fronte; devi capire se e quando trasferire la residenza e se puoi farlo o se magari è meglio che la trasferisca il tuo ex consorte da cui ti sei separato per motivi di opportunità fiscale o di tutela patrimoniale. Gli adempimenti correlati poi, non sono da meno. Non puoi più farcela da solo e anche gli operatori, come noi, a volte si trovano ad affrontare difficoltà insormontabili. Quest'anno ci hanno consegnato una miriade di adempimenti spacciandoli per semplificazioni. Ne sono un esempio la Certificazione unica, il Modello 730 precompilato, il bilancio Xbrl, la fatturazione elettronica, gli studi di settore semplificati... Tutte cose che magari sono state pensate e costruite con la buona fede di chi vuole migliorare il Paese ma che sono state però confezio-

nate da chi non ha la minima idea di come funziona il mondo reale o forse, peggio, da chi vuol mantenere alto il livello di complicazione per allontanarci dalla realtà delle cose. In questa prima parte dell'anno abbiamo lavorato il doppio per seguire le semplificazioni che ci hanno proposto. Ma è mai possibile questo? In un'Italia poi, che ha bisogno di volare, non di essere legata a terra da mille lacci e laccioli. Non credo siano



passi fondamentali per la nostra crescita, temo piuttosto che siano un fardello pesante che ci fa credere di lavorare ma che ci fa perdere il nocciolo delle questioni. Non ci restano che due alternative: o sperare che il legislatore si ravveda e proponga una semplificazione oggettiva; o sperare che al prossimo accesso, l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza trovino che abbiamo adempiuto a queste semplificazioni, per noi e per i nostri clienti, in modo "semplicemente" certosino altrimenti un attacco di enterocolite acuta non ce lo leva nessuno.

Giorgio DEGASPERI
Studio Degasperì Martinelli

In questo numero:

- SEMPLIFICAZIONI E PERISTALSI FECALOIDE
- DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI: risposte e precisazioni dell'Agenzia delle Entrate
- CONTRIBUTI L.P. 6/1999: novità e modifiche
- VOLUNTARY DISCLOSURE: riflessioni
- IRAP: novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015
- REATI SOCIETARI: nuova disciplina del falso in bilancio
- CESSIONI INTRACOMUNITARIE: prova a carico del fornitore
- PARTECIPAZIONI ESTERE: IVAFE e quadro RW

Buone Ferie!



RASSEGNA STAMPA sintesi

Accertamenti bancari nei confronti del socio, la Cassazione "apre" al Fisco

Secondo un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità - confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12276/2015 - deve ritenersi legittimo il comportamento del Fisco che abbia fondato l'accertamento bancario sui conti dell'amministratore di una società a ristretta base societaria (e dei suoi familiari) omettendo di motivarne la riconducibilità alla società stessa. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, posto che le indagini bancarie possono essere effettuate anche su conti formalmente intestati a terzi, occorre verificare nella fattispecie concreta la sussistenza dell'elemento "sintomatico", che può essere costituito, ad esempio, da un rapporto di parentela. La tesi contrasta peraltro con quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate.

Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2015, pag. 17

Ravvedimento non sempre bloccato dall'avviso di accertamento

La notificazione di un avviso di accertamento non preclude totalmente l'accesso al ravvedimento operoso da parte del contribuente. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 637, della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) - che ha riformulato l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - infatti, si ritiene che le violazioni non contestate nell'atto impositivo inviato dal Fisco siano comunque "ravvedibili". Una conferma di tale chiave di lettura la si rinviene nella Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E, nella quale viene precisato che la violazione non può più costituire oggetto di ravvedimento nel caso in cui "al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento" nonché una comunicazione di irregolarità".

Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2015, pag. 17

Inps, in arrivo accertamenti a commercianti e centri di elaborazione dati

Sono in arrivo migliaia di accertamenti contributivi nei confronti di commercianti che risultano essere soci di snc o sas e che in base all'Unico 2011 svolgono attività nell'impresa in modo prevalente e continuativo. Oltre 5 mila contribuenti sono stati iscritti d'ufficio alla gestione commercianti Inps con decorrenza 1° gennaio 2010, mentre per altri 2.277 sono previsti controlli ai fini dell'eventuale iscrizione con la medesima data di decorrenza e come data di accertamento il 20 maggio 2015. Lo ha reso noto lo stesso istituto previdenziale con il Messaggio n. 3964/2015; a tali cifre si aggiungono i 1.343 soggetti privi di indirizzo dell'azienda. Il documento in esame anticipa infine che saranno presto ultimati gli elenchi dei soggetti che svolgono attività di "elaborazione dati", ai fini della verifica dei requisiti prescritti dal Messaggio Inps 13 novembre 2013, n. 18413.

Italia Oggi del 12 giugno 2015, pag. 25

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI: risposte e precisazioni dell'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E l'Agenzia delle Entrate risponde su varie questioni in materia di Irpef - con particolare riferimento a detrazioni, deduzioni e redditi di lavoro dipendente - ed imposte indirette.

Precisate inoltre le condizioni e l'ordine da seguire per la fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti per i familiari a carico.

In sintesi:

SPESA DI MASSOFISIOTERAPISTA

Le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del relativo diploma con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, sono detraibili ai fini Irpef ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir, anche senza una specifica prescrizione medica.

Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista deve attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.

SPESA PER ODONTOIATRA

Ai fini della detrazione è sufficiente che dalla fattura si evinca in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione fornita dall'odontoiatra, "così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario". In caso contrario il contribuente è tenuto a chiedere al professionista di integrare la fattura.

Irpef - Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'indicazione, riportata nella fattura, di "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" sia idonea ai fini della detrazione Irpef di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir.

Iva - Secondo la Risoluzione Ministero Finanze n. 111/E/1995, l'indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con la dizione "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" non soddisfa i requisiti chiesti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

SPESA PER CRIOCONSERVAZIONE DEGLI OVOCITI

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tali spese rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir.

A tal fine, comunque, la fattura del centro autorizzato presso cui è stata eseguita la prestazione sanitaria, deve indicare la prestazione stessa.

SPESA PER TRASPORTO DI DISABILI

In presenza di contributi erogati volontariamente ad Onlus per il trasporto dei disabili, occorre distinguere tra due ipotesi:

- le somme erogate dal disabile costituiscono erogazioni liberali alla Onlus, indipendenti dal servizio di trasporto: in tal caso potrebbero applicarsi l'art. 15, comma 1 del Tuir (che prevede la detraibilità nella misura del 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui, elevato a 30 mila euro dal 2015, oppure l'art. 14 del D.L. n. 35/2015;
- tali somme rappresentano un vero e proprio corrispettivo, anche a forfait, per il trasporto: in questa ipotesi, invece, la spesa è detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera c), del Tuir (semprechè la Onlus rilasci regolare fattura).

SPESA DI ISTRUZIONE

Le tasse pagate per l'iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) - V livello formativo - istituiti dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che si collocano in un livello intermedio tra l'istruzione secondaria e universitaria, sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir.

Canoni di locazione - Agli studenti iscritti a tali corsi, peraltro, non spetta la detrazione prevista dalla lettera i-sexies) del medesimo art. 15, essendo questa riservata agli iscritti a percorsi universitari.

SPESA PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario - Ai fini della detrazione di cui all'art. 16-bis del Tuir, le Entrate hanno precisato che nel caso in cui l'ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione, l'agevolazione Irpef debba essere fruita da quest'ultimo.

Pluralità di interventi "autonomi" - Non è richiesto un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi edilizi per poter beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Ne deriva che se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, venga effettuata una nuova ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento.

Trasferimento mortis causa - Il requisito della "detenzione materiale e diretta del bene" - di cui all'art. 16-bis del Tuir - deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Ne consegue che nel caso in cui l'erede, che deteneva direttamente l'immobile, lo abbia successivamente concesso in comodato o in locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene.

SOMME CORRISPOSTE AL CONIUGE SEPARATO PER SPESE DI ALLOGGIO

I contributi per le spese di alloggio (canoni di locazione e spese condominiali) corrisposti periodicamente dall'ex coniuge sulla base di una sentenza di separazione sono equiparabili all'assegno di mantenimento, e quindi deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del Tuir.

Se tali importi si riferiscono all'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

La deduzione del 50 per cento prevista dall'art. 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir, dev'essere suddivisa proporzionalmente tra entrambi i genitori, in relazione alle spese sostenute, nel caso in cui la relativa spesa sia stata sostenuta da entrambi. Se invece l'onere è stato sostenuto da un solo genitore (perchè l'altro coniuge è a suo carico) la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50 per cento.

A tal fine occorre comunque che le spese sostenute siano certificate dall'ente autorizzato che ha seguito la procedura.

EROGAZIONI LIBERALI AD ONLUS

Nel caso in cui il contribuente intenda usufruire della deduzione prevista dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005 (10% del reddito con un massimo di euro 70.000), non sarà possibile avvalersi - sia per le stesse erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari - né della deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), del Tuir, né della detrazione di cui all'art. 15, comma 1.1., del medesimo provvedimento. Se invece il contribuente non intende avvalersi del richiamato art. 14 del D.L. 35/2005, in presenza di distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà a sua scelta fruire della deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), del Tuir oppure della detrazione prevista dall'art. 15, comma 1, del Testo Unico.

FAMILIARI A CARICO

Ai sensi dell'art. 12 del Tuir, ai fini della fruizione della detrazione per familiari a carico è previsto, in presenza di un familiare di cui all'art. 433 del Codice civile, da considerare "a carico" in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare "a carico" sia, nell'ordine, coniuge (lettere a. e b.), figlio (lettera c.), altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti del giudice (lettera d.).

Ne deriva che nel caso in cui nel nucleo familiare composto da due genitori e due figli, solo la madre e un figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51, mentre il padre e l'altro figlio sono "a carico", questi ultimi per la madre rientrano nelle lettere a. e b. (coniuge) e c. (figli), mentre per il figlio nella lettera d. (altri familiari). La madre, quindi, può fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio; le detrazioni spetterebbero al figlio nel caso in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore al predetto limite, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio.

A questo proposito l'ADE ha comunque precisato che le detrazioni in esame "possano essere fruite dai contribuenti per i quali i familiari "a carico" rientrano fra gli "altri familiari" (comunque conviventi o per i quali siano versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 12 del Tuir, a condizione che detti contribuenti posseggano un reddito complessivo più elevato di quello posseduto dai soggetti per i quali i familiari a carico rientrerebbero nelle lett. a), b) e c), e che detti contribuenti ne sostengano effettivamente il carico".

INTERESSI RELATIVI A MUTUO E TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

La circolare ha affrontato l'ipotesi del contribuente che, dopo aver acquistato un immobile da destinare a propria abitazione, ha contratto un mutuo per il relativo acquisto e in tale immobile abbia trasferito, nei termini di legge, la residenza, ma successivamente si sia dovuto trasferire all'estero per motivi di lavoro (e quindi nuovamente la residenza). Si precisa, in particolare, che nella fattispecie in esame il contribuente possa - in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla legge - continuare a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se l'abitazione sia stata concessa in locazione.

BONUS MOBILI - SUCCESSIONE

Al cosiddetto "bonus mobili" (di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013) non si applica il principio previsto dall'art. 16-bis, comma 8, del Tuir sulla trasferibilità agli eredi del diritto ad usufruire della detrazione non "utilizzata" dal de cuius. La detrazione residua, pertanto, non si trasferisce agli eredi.

LAVORO DIPENDENTE SVOLTO ALL'ESTERO

Il reddito di lavoro dipendente, risultante dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro estero, da indicare nel quadro C, dev'essere al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello stato estero.

AUTO DI DISABILI - RIPARAZIONI DEGLI ADATTAMENTI

Iva - Le riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili, nonchè le cessioni dei pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni sono soggette ad Iva con l'aliquota del 4 per cento. Si applicano infatti i numeri 31) e 33) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Irpef - Sono detraibili, oltre alle spese di acquisto dell'auto, anche quelle relative alle riparazioni che non rientrano nella manutenzione ordinaria, purché sostenute entro i quattro anni dall'acquisto del veicolo stesso; tali spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa di 18.075,99 euro.

RIACQUISTO PRIMA CASA - CREDITO D'IMPOSTA

Nel caso in cui il credito di imposta riconosciuto per il riacquisto della prima casa (ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - Finanziaria 1999) sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef oppure in compensazione. Detto importo residuo non potrà invece essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito.

**RASSEGNA STAMPA
sintesi****Proroga dei versamenti anche per cedolare secca, Ivie e Ivafe**

A seguito dello slittamento dal 16 giugno al 6 luglio del termine per l'effettuazione del versamento dei tributi risultanti dall'Unico 2015 - previsto in un decreto del Presidente del Consiglio di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - il pagamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento potrà essere effettuato dal 7 luglio al 20 agosto 2015. Si noti che la proroga interessa - sempre per i contribuenti soggetti agli studi di settore, al regime dei minimi oppure a quello forfettario - anche gli altri versamenti per i quali sia previsto lo stesso termine per il versamento dell'Irpef; si pensi, ad esempio, alla cedolare secca, all'Ivie, all'Ivafe, nonché ai contributi previdenziali.

Il Sole 24 Ore del 11 giugno 2015, pag. 46

Limiti all'accesso al forfettario

I contribuenti che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive e alla data del 1° gennaio 2015 non hanno ancora completato il triennio agevolato, se in possesso dei prescritti requisiti possono soltanto optare per il regime forfettario introdotto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Essi non possono quindi usufruire della possibilità - prevista per tutto il 2015 dal "decreto milleproroghe" (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11) - di aderire al regime forfettario previsto dagli articoli 27, commi 2 e 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). La precisazione è contenuta nella risposta fornita al question time n. 5/05703.

Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2015, pag. 43

Iva, l'imprenditore che preleva un bene per finalità private è equiparato al consumatore finale

Le prestazioni a titolo gratuito che non siano inerenti all'attività di impresa, sotto il profilo tributario sono equiparate alle prestazioni imponibili perchè il legislatore ha inteso garantire la parità di trattamento tra il soggetto passivo che preleva un bene per le sue esigenze private e il consumatore finale. In entrambi i casi, quindi, l'Iva dev'essere pagata. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9944 del 15 maggio scorso.

Italia Oggi del 2 giugno 2015, pag. 23

L'omesso versamento di ritenute richiede la certificazione

Affinché sia configurabile il reato di omesso versamento di ritenute, occorre anche il previo rilascio della certificazione: in sostanza, non è sufficiente che tale obbligo emerga dalla dichiarazione dei redditi del sostituto d'imposta (modello 770); è quanto emerge dall'analisi della più recente giurisprudenza di legittimità.

RASSEGNA STAMPA sintesi

timità intervenuta sull'argomento (a tal fine si veda, per tutte, la sentenza n. 37425 del 28 marzo 2013 delle sezioni unite della Corte di Cassazione). Si ricorda che la rilevanza penale di tale condotta è comunque subordinata al superamento di un importo-soglia di ritenute non versate pari a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta. In tale contesto si deve tener conto anche delle novità introdotte dal "decreto semplificazioni" (d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175) in materia di certificazione unica.

Italia Oggi Sette del 1 giugno 2015, pag. 6

Niente Ivafe nell'Unico 2015

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis) all'articolo 19, commi 18, 20 e 21, del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "decreto Salva Italia"), nell'Unico 2015 non compare l'ivafe relativamente alle quote di srl detenute all'estero e ai finanziamenti a società estere. Si ricorda che ai sensi del richiamato articolo 9 della legge 161/2014, a decorrere dal periodo d'imposta relativo al 2014 l'ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato) dev'essere applicata ai prodotti finanziari, ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti assoggettati ad imposta di bollo. L'intervento era necessario al fine di rimuovere i rilievi sollevati in ambito comunitario, con particolare riferimento alla disparità di trattamento esistente tra le attività finanziarie detenute in Italia e quelle detenute all'estero

Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2015, pag. 15

L'Imu è dovuta dalle cooperative edilizie

Poiché gli immobili costruiti dalle cooperative edilizie vengono assegnati ai soci e quindi non sono destinati alla vendita, su di essi dev'essere calcolata e versata l'Imu: lo ha affermato l'Ifel, cioè la fondazione dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) attraverso una nota diffusa. Nel documento in esame si legge infatti che ai fini dell'esenzione da Imu, la legge chiede che l'immobile:

- sia stato costruito da un'impresa costruttrice;
- sia tuttora di proprietà della medesima;
- non risulti locato;
- sia destinato alla vendita.

Si tratta di requisiti che non possono essere rispettati dalle cooperative edilizie, le quali "per natura e finalità raggiungono il loro scopo sociale con la realizzazione degli immobili da assegnare ai soci e acquisiscono le provviste finanziarie necessarie alla propria attività direttamente dai soci".

Italia Oggi del 30 maggio 2015, pag. 27

Rebus sospensione dei termini processuali durante il periodo estivo

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla

CONTRIBUTI L.P. 6/1999: novità e modifiche

Nell'ambito dei contributi che la Provincia di Trento eroga alle imprese, la Giunta provinciale con le delibere n. 809 del 18 maggio 2015 e n. 718 di data 6 maggio 2015, ha apportato modifiche ai criteri applicativi della Legge ed introdotto alcune importanti novità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED EROGAZIONE:

La novità più rilevante riguarda la modalità di pagamento delle agevolazioni provinciali, che anziché avvenire mediante un'erogazione diretta delle somme direttamente alle imprese, prevede ora una liquidazione sotto forma di credito d'imposta compensabile. Verrà previsto un codice tributo comunicato al beneficiario in accordo con l'Agenzia delle Entrate, con la quale verrà stipulata un'apposita convenzione: l'impresa potrà così utilizzare l'incentivo in sede di versamento di qualsiasi imposta ad essa riferita attraverso il modello F24.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, è possibile inoltrare una sola domanda per anno solare che può comprendere una o più tipologie di spesa agevolabili in compensazione fiscale (investimenti fissi, ricerca, consulenze, internazionalizzazione, banda ultralarga). Nello stesso anno solare non possono essere presentate più domande in compensazione fiscale, salvo in caso di diniego totale delle agevolazioni o di rinuncia alla domanda già presentata per la quale non è stata ancora disposta la concessione. In tal caso è consentita la presentazione di una nuova istanza. Nello stesso anno possono essere presentate una domanda in compensazione fiscale e una per contributi ordinari per:

- gli investimenti fissi: su priorità diverse;
- le consulenze e l'internazionalizzazione: su iniziative diverse.

Le domande vanno presentate ai Confidi entro il 30 aprile di ogni anno (per il 2015 entro il 31 agosto).

MODIFICHE AI CRITERI APPLICATIVI:

Con l'entrata in vigore dei nuovi criteri sulla compensazione fiscale sono state introdotte anche delle modifiche ai criteri di intervento ordinari:

a) investimenti fissi:

- rientrano fra gli investimenti agevolabili anche quelli nel settore termale;
- sono esclusi dal calcolo delle immobilizzazioni tecniche, previsto dalla priorità "Crescita dimensionale" i beni di facile deperibilità;
- è stata tolta la valutazione della congruità fiscale in procedura automatica.

b) ricerca

- non è più prevista la procedura automatica nel caso di domande di importo fino ad euro 500.000,00 relative a spese sostenute dal giorno successivo la presentazione.

c) aiuti all'internazionalizzazione

- fra i soggetti beneficiari di contributi per servizi di consulenza specialistica sono state introdotte le reti di impresa.

Da ultimo, sono state ridefinite le disposizioni antispeculative delle "Norme di carattere generale", al fine di garantire chiarezza e parità di trattamento fra diverse fattispecie di operazioni.

MODIFICHE AI VINCOLI ECONOMICO-FINANZIARI:

A seguito della congiuntura economica che perdura ormai da qualche anno, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 718 di data 6 maggio 2015 sono stati resi meno stringenti i vincoli economico-finanziari fissati dalla Provincia nel periodo 2008-2016 che le imprese beneficiarie dovevano rispettare, pena la revoca (totale o parziale) del contributo già erogato. La delibera, dopo aver acquisito il parere positivo del Comitato per gli incentivi, rimodula, rendendoli meno stringenti e meno "burocratici", tutti i vincoli economico-finanziari già fissati, concepiti in un momento in cui la crisi non aveva ancora prodotto il suo impatto più pesante.

Sono stati quindi introdotti dei fattori correttivi e dei margini di tolleranza di seguito riassunti:

Periodo di mantenimento dei vincoli:

Viene data la possibilità di prendere in considerazione anche esercizi non consecutivi, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello esaminato in istruttoria o dal primo bilancio utile nel caso di nuove imprese. Nel caso venga stabilito un livello minimo di mezzi propri calcolato con riferimento al capitale investito a regime, tale prescrizione può essere rispettata con decorrenza dall'esercizio che include l'investimento agevolato qualora sia prevista una decorrenza successiva.

Margine fisiologico di oscillazione:

Anche per i vincoli economico-finanziari, come per quelli occupazionali, è stabilito un margine di oscillazione fisiologica fino al 20% del valore originariamente fissato.

Correttivi anticrisi:

E' consentita l'applicazione di alcuni correttivi anticrisi che vanno a modificare la determinazione del «patrimonio netto» e dell'«attivo patrimoniale», rendendo più semplice raggiungere le percentuali imposte originariamente in sede di concessione del contributo.

Considerato che i vincoli posti sono necessari per mantenere un equilibrato rapporto tra fonti ed impegni finanziari, il soggetto interessato può richiedere di sostituire i vincoli di patrimonio fissati con i seguenti:

- raggiungimento di un livello di EBITDA non inferiore all'impegno finanziario annuo;
- mantenimento del medesimo equilibrio tra livello di EBITDA ed impegni finanziari, per i tre esercizi finanziari successivi al bilancio in cui il livello è stato raggiunto. Nel caso di insufficienza del predetto livello l'impresa

dovrà effettuare un corrispondente versamento di mezzi propri per gli importi mancanti;

- presentazione di attestazione bancaria circa il regolare pagamento di mutui ed interessi passivi per gli esercizi considerati.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link: <http://www.apiae.provincia.tn.it/>

Filippo PALLAORO
Studio Degasperi Martinelli

VOLUNTARY DISCLOSURE: riflessioni

Soldi in Svizzera, case in Croazia, ecc...: che fare?

Molti avranno sentito parlare di "voluntary disclosure", cioè la procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare la propria situazione fiscale quando, in particolare, vi sono attività estere non dichiarate al fisco. Le cose fondamentali da conoscere per valutare l'opportunità di regolarizzarle sono:

- conoscere quanto costa la voluntary disclosure;
- sapere cosa succede non facendola;
- capire che possibilità ci sono di essere scoperti.

QUANTO COSTA LA VOLUNTARY DISCLOSURE

In presenza di tali attività (in particolare immobili e conti correnti) non dichiarate, sono potenzialmente quattro le violazioni commesse:

- una sul monitoraggio fiscale, cioè dovuta al solo fatto di non aver comunicato al fisco la presenza di una attività estera;
- una per la mancata dichiarazione degli eventuali redditi prodotti da tali attività;
- una per il mancato pagamento di imposte patrimoniali (IVIE ed IVAFE);
- una per l'evasione commessa in Italia che ha consentito di generare la provvista.

Andando con ordine, la prima violazione è punita con una sanzione (minima) del 3% dell'importo non dichiarato, per ogni anno accertabile.

La seconda violazione consiste nel non aver dichiarato i frutti di tali attività, quali ad esempio interessi ricevuti, plusvalenze realizzate o canoni di locazione. Tale violazione non sempre è stata commessa, come ad esempio nei casi di conti correnti infruttiferi o per abitazioni tenute a disposizione.

La terza violazione consiste nell'omesso pagamento delle imposte patrimoniali dovute sulle attività estere. Anche in tale caso l'imposta potrebbe essere dovuta per importi molto limitati (ad esempio i conti correnti esteri devono pagare l'imposta di euro 34).

L'ultima violazione è solo eventuale: i beni all'estero possono essere frutto di evasione fatta in Italia, così come possono derivare da altre fonti (risparmi accumulati e trasferiti, eredità ricevute, beni acquistati quando si era residenti all'estero ecc...) ed evidentemente nel secondo caso non c'è nessuna violazione da sanare.

Ciò premesso, è evidente che il costo della regolarizzazione è completamente diverso se

prendiamo ad esempio il caso di chi ha esportato i frutti dell'evasione e li ha investiti i prodotti finanziari che hanno prodotto reddito, rispetto al caso della persona nata all'estero ed attualmente (fiscalmente) residente in Italia che deve dichiarare la presenza all'estero dell'abitazione natale ricevuta in successione. Ricordiamo infatti che la persona nata all'estero ma residente in Italia per più di 183 giorni acquisisce generalmente la residenza fiscale in Italia e con essa l'obbligo di dichiarare i redditi ovunque prodotti e di dichiarare anche le consistenze patrimoniali possedute nel Paese d'origine.

COSA SUCCEDEREBBE NON FACENDOLA

Dal punto di vista "amministrativo", si sa che la regolarizzazione ha un costo certo che è inferiore (ma non di tantissimo...) rispetto a quanto si pagherebbe se la violazione venisse scoperta in un secondo momento dal fisco; il vantaggio vero però deriva dall'aspetto penale nel caso in cui i beni all'estero siano frutto di evasione fiscale (penalmente rilevante) o di altri reati, posto che col nuovo reato di "autorici-claggio" - perdendo il treno della voluntary disclosure - detti beni potrebbero essere solo spesi per uso personale e non "reinvestiti" in altre attività economiche.

LE POSSIBILITÀ DI ESSERE SCOPERTI

Sul punto, la situazione che sembra intravedersi è che nel prossimo futuro la possibilità di detenere attività finanziarie in segretezza sarà possibile solo in pochi Paesi e sfruttando costose e complesse strutture. Negli altri casi, si deve tenere conto che, anche in Stati da sempre custodi del segreto bancario come la Svizzera:

- a breve anche in il fisco italiano potrà fare richieste relative a nominativi già individuati o a gruppi di contribuenti (ad esempio quelli che hanno chiuso i conti correnti dopo la stipula di accordi che hanno tolto il segreto bancario); sul punto c'è da sottolineare che in molti casi è la stessa banca che invita a chiudere il rapporto se non si aderisce alla voluntary disclosure, per non correre il rischio di essere accusata di riciclaggio dalla magistratura italiana.
- in un secondo momento gli Stati scambieranno in automatico i dati relativi ai possessori di conti, non residenti nei rispettivi territori.

ROBERTO CURCU
Studio Degasperi Martinelli

RASSEGNA STAMPA sintesi

legge 10 novembre 2014, n. 162- che ha modificato la legge 7 ottobre 1969, n. 742- il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Non più, quindi, dal 1° agosto al 15 settembre. Rimane il dubbio dell'applicabilità della norma del 2014 ai processi amministrativi, considerato che non è stato modificato il secondo comma articolo 54 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo); ne deriva che, formalmente, per i processi amministrativi rimane in vigore la regola precedente (sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno).

Italia Oggi del 28 maggio 2015, pag. 28

Dal Fisco un avviso ai contribuenti che hanno inviato il 730 errato

È allo studio dell'Agenzia delle Entrate l'ipotesi di inviare tramite e-mail un avviso ai contribuenti che hanno già trasmesso la propria dichiarazione precompilata contenente alcune anomalie, come ad esempio l'omessa indicazione dei giorni necessari ai fini della determinazione delle detrazioni da lavoro o da pensione: è quanto emerge dall'incontro che si è tenuto ieri tra i rappresentanti del Fisco, dell'Inps e dei Caf. Se questa sarà la strada scelta, si porrà poi il problema di individuare le modalità da seguire per correggere il modello: annullare la dichiarazione già trasmessa e procedere ad un nuovo invio avvalendosi di un Caf o di un intermediario, "riaprire" la dichiarazione oppure optare per la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il prossimo 26 ottobre.

Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2015, pag. 39

Recupero dell'Iva su operazioni non pagate, il problema è tuttora irrisolto

Resta per ora irrisolto il problema del recupero, da parte del cedente o prestatore, dell'Iva relativa ad operazioni già fatturate ma non pagate. Sul piano normativo il tema è trattato dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/Ce, secondo il quale la detrazione del tributo relativo ad operazioni non pagate è ammessa soltanto in caso di annullamento, recesso, risoluzione o mancato pagamento dell'operazione stessa. La disciplina domestica (articolo 26 del D.P.R. 633/72), dal canto suo dispone che il recupero dell'Iva è possibile unicamente per il venir meno dell'operazione a causa di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto; il mancato pagamento del corrispettivo, invece, rileva soltanto nell'ipotesi del cliente sottoposto a procedure concorsuali oppure in presenza di procedure esecutive rimaste infruttuose. Anche alla luce delle incertezze che sul punto si registrano in giurisprudenza, è auspicabile un intervento normativo.

Il Sole 24 Ore del 14 maggio 2015, pag. 44

RASSEGNA STAMPA sintesi

Entro giugno gli accertamenti fiscali relativi al 2010

I termini per procedere agli accertamenti fiscali relativi al periodo d'imposta 2010 scadono al 31 dicembre di quest'anno, ma a quanto pare l'Agenzia delle Entrate si sarebbe organizzata per terminare quest'attività entro giugno, per poi concentrarsi sulla voluntary disclosure. Di quest'ultima, quindi, se ne occuperanno non soltanto i funzionari specializzati nella tassazione sulle persone fisiche ma anche quelli che solitamente si occupano delle società. Si ricorda al riguardo che - salvo eventuali proroghe che intervengano nel frattempo - i contribuenti hanno tempo fino a settembre per iniziare la procedura di rientro dei capitali delineata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186. Su questo fronte al momento la situazione è congelata, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo sulla certezza del diritto, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23 e varato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi: tra le novità contenute nel provvedimento vi è infatti la nuova disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento tributario in presenza di condotte penalmente rilevanti.

Italia Oggi del 8 maggio 2015, pag. 25

Società non operative, nell'Unico 2015 le novità del "decreto semplificazioni"

Le novità introdotte, con decorrenza dal periodo d'imposta 2014, dall'articolo 18 del "decreto semplificazioni" (D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175) in materia di società non operative, debutano nell'Unico 2015. Per effetto della norma citata, in aggiunta all'ipotesi classica, rappresentata dalle società non operative che registrano ricavi inferiori alla soglia minima derivante dall'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 30 della L. 724 del 1994, si considerano in perdita sistematica le società che hanno dichiarato cinque perdite fiscali consecutive oppure quattro perdite e un reddito imponibile inferiore al minimo previsto dal richiamato art. 30 della L. 724/94 (articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche legge 14 settembre 2011, n. 148). Ne consegue che la situazione di non operatività derivante da quanto indicato nell'Unico viene meno se nel triennio 2011-2013 la società ha dichiarato tre volte perdite fiscali oppure due volte perdite e una volta un reddito imponibile inferiore al minimo rilevante ai fini della disciplina sulle società di comodo.

Il Sole 24 Ore del 8 maggio 2015, pag. 37

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

IRAP: novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

Con la circolare 9 giugno 2015, n. 22/E l'Agenzia delle Entrate fornisce finalmente norme interpretative in merito alle novità introdotte dall'art. 1, commi da 20 a 24, della legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Si tratta, in particolare, delle riduzioni Irap da applicare in modo differenziato a seconda che si tratti di imprese che si avvalgono di dipendenti ovvero di imprese che ne sono prive.

DEDUZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono deducibili le spese sostenute in relazione al personale dipendente assunto a tempo indeterminato dai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (necessita pertanto una contabilità ordinaria).

Si tratta, in particolare, delle deduzioni:

- relative al cuneo fiscale;
- relative ai contratti di formazione e lavoro;
- relative ad investimenti in ricerca e sviluppo; previste a favore delle imprese di autotrasporto merci;
- riconosciute ai soggetti di minori dimensioni;
- per incremento occupazionale.

IMPRESE IN "CONCESSIONE" E A "TARIFFA"

Le imprese che operano in "concessione" e a "tariffa" (cosiddette "public utilities" ossia attività "regolamentate" svolte in concessione e a tariffa nel settore dei pubblici servizi) - escluse per legge dalle deduzioni sul cuneo fiscale - possono usufruire della deduzione integrale del costo sostenuto per i lavoratori impiegati a tempo indeterminato.

Le quote di Tfr maturate a partire dal 2015 (compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014) rientrano nella determinazione delle spese per il personale dipendente deducibili.

Gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per oneri futuri relativi al personale dipendente non rientrano nel calcolo del costo del lavoro deducibile. Si tenga presente inoltre che essi non rientrano neppure ai fini della determinazione dell'Irap deducibile dalle imposte sui redditi.

Contratti di somministrazione: per le imprese utilizzatrici di personale oggetto di contratto di somministrazione di forza lavoro la deduzione in commento è riconosciuta:

- a condizione che il rapporto contrattuale sottostante (tra datore di lavoro e dipenden-

te) sia a tempo indeterminato;

- in capo all'utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato.

Da prestare la massima attenzione nel distacco di personale, ai fini Irap per l'impresa distaccante sono deducibili i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Contratti a termine

La deduzione non spetta per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

CREDITO D'IMPOSTA DEL 10 PER CENTO

Dal 1 gennaio 2015 i medesimi soggetti, che non impiegano lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta del 10 per cento dell'Irap lorda indicata nella dichiarazione.

L'agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione.

La condizione per l'accesso all'agevolazione è che tale agevolazione spetta soltanto "in favore dei soggetti che non si avvalgono - in alcun modo - di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato)".

"DEDUZIONE ANALITICA"

Ai fini della determinazione dell'Irap deducibile dalle imposte sui redditi è stata introdotta una nuova deduzione, da scomputare nel calcolo dell'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta.

Criterio di calcolo

La "deduzione forfetaria" del 10 per cento prevista ai fini Ires ed Irpef dev'essere calcolata sull'Irap al lordo del credito, anche in caso di utilizzo del credito maturato per compensare l'Irap di periodo.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE

È stata abrogata la norma che stabiliva la riduzione delle aliquote Irap di cui all'art. 16, commi 1, 1-bis), lettere a), b), c) e all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

L'abrogazione produce effetti ex tunc (ossia retroattivi); sono comunque fatti salvi gli acconti relativi al periodo d'imposta 2014 determinati con il criterio previsionale, di cui all'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

REATI SOCIETARI: nuova disciplina del falso in bilancio

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30.05.2015 della legge 27 maggio 2015 n. 69, cosiddetta legge anticorruzione, è entrata in vigore a decorrere dal 14 giugno 2015 la nuova disciplina sul falso in bilancio. Le modifiche normative hanno interessato i seguenti articoli del Codice civile:

- modifica dell'art. 2621 "False comunicazioni sociali";
- introduzione dell'art. 2621-bis "Fatti di lieve entità" e dell'art. 2621-ter "Non punibilità per particolare tenuità";
- modifica dell'art. 2622 "False comunicazioni sociali delle società quotate".

Dal confronto dei testi normativi ante e post riforma emerge un inasprimento delle pene previste e una ridefinizione delle condotte rilevanti.

Ai sensi del novellato art. 2621 del c.c. è sufficiente che la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori, nella redazione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, sia finalizzata a **conseguire un ingiusto profitto**. Non è più richiesta, infatti, l'**intenzionalità di ingannare i soci o il pubblico**.

Di converso vengono ridimensionate

le fattispecie penalmente rilevanti: se fino al 13 giugno la sanzionabilità ha riguardato l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, **ancorché oggetto di valutazioni**, o l'omissione di **informazioni** la cui comunicazione è imposta dalla legge, con la vigente formulazione la punibilità riguarda esclusivamente l'esposizione di fatti materiali **rilevanti** non rispondenti al vero o l'omissione di **fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge. Viene meno il riferimento alle valutazioni e alle semplici informazioni.

Salvo i casi di lieve entità, verificati tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, per i quali si applica una pena

da 6 mesi a 3 anni di reclusione, il reato in via ordinaria è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni (da 3 a 8 anni per le società quotate).

Con l'introduzione dell'art. 2621-ter scompaiono le soglie quantitative di rilevanza penale dei comportamenti previste in precedenza. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice dovrà valutare in via prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Il nuovo testo normativo, inoltre, prevede la perseguibilità d'ufficio dei nuovi reati con un incremento dei rischi per i soggetti coinvolti, non essendo più necessaria una specifica querela della parte offesa.

	Società non fallibili	Società non quotate	Società non quotate (con attenuante della lieve entità)	Società quotate
Pena	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Reclusione da 1 a 5 anni	Reclusione da 6 mesi a 3 anni	Reclusione da 3 a 8 anni
Perseguibilità	Querela di parte	D'ufficio	D'ufficio	D'ufficio
Arresto in flagranza	No	Possibile	No	Possibile
Custodia cautelare in carcere	No	Possibile	No	Possibile
Intercettazione telefonica	No	No	No	Possibile
Prescrizione senza interruzione	6 anni	6 anni	6 anni	6 anni
Prescrizione con interruzione	7 anni e 6 mesi	7 anni e 6 mesi	7 anni e 6 mesi	10 anni
Confisca del profitto del reato o equivalente	Si	Si	Si	Si
Non punibilità per particolare tenuità del fatto	Possibile	Possibile	Possibile	No

FEDERICO GIULIANI - Studio Moser

SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE! SCADENZE!

segue dalla prima

27 LUGLIO lunedì

- Elenchi INTRASTAT: mensili e trimestrali

31 LUGLIO venerdì

- Acquisti da San Marino (giugno 2015): invio telematico
- Modello 770 (sostituti d'imposta) semplificato/ordinario: invio telematico

1 AGOSTO sabato

- Decorrenza periodo di sospensione feriale termini processuali

20 AGOSTO giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

20 AGOSTO giovedì

- Versamento delle imposte saldo e acconto con maggiorazione del 0,40% di:
 - Unico 2015 persone fisiche/società di persone con studi di settore
 - Unico 2015 - Soggetti IRES con studi di settore
 - Unico 2015 - minimi e forfettari
 - Diritto annuale Camera di Commercio soggetti con studi
 - Mod. IRAP 2015 con studi di settore
- Adeguamento degli studi di settore: versamento dell'IVA derivante dall'adeguamento agli studi di settore e dell'eventuale maggiorazione (3 per cento)
- INAIL: autoliquidazione - rata

25 AGOSTO martedì

- Elenchi INTRASTAT: mensili

31 AGOSTO lunedì

- Acquisti da San Marino (luglio 2015): invio telematico
- Termine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali

CESSIONI INTRACOMUNITARIE: prova a carico del fornitore

Come noto, le cessioni intracomunitarie sono soggette al regime di **non imponibilità IVA** di cui all'art. 41, DL 331/93, **a condizione** che il fornitore nazionale **provi** che i beni siano stati consegnati in un altro Stato dell'Unione europea.

L'impossibilità di provare tale circostanza espone il fornitore alla **contestazione** della non imponibilità da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente **assoggettamento ad IVA dell'operazione**, oltre all'irrogazione di **sanzioni** proporzionali all'imposta non applicata in fattura.

Nel corso delle verifiche fiscali si è osservato che, per provare il trasferimento intracomunitario dei beni, non sono ritenuti sufficienti i documenti ordinariamente richiesti (**fattura non imponibile emessa ai sensi dell'art. 41 del DL 331/93, modello INTRASTAT, contabili bancarie, contratto e/o ordine di acquisto**).

Conformemente alla Risoluzione Ministeriale n. 345/2007, per i trasporti su strada, l'Amministrazione Finanziaria **richiede la CMR (la lettera di vettura internazionale), con firma** del mittente, del trasportatore per presa in carico e del destinatario attestante il ricevimento della merce.

Con la successiva Risoluzione Ministeriale n. 19/2013, è stata riconosciuta la validità anche del **documento "CMR elettronico", firmato** del cedente, dal vettore e dal destinatario e messo a disposizione in

formato pdf.

In base alla Risoluzione Ministeriale n. 477/2008, in assenza di CMR, la prova richiesta può essere fornita **con qualsiasi altro documento idoneo** a dimostrare che i beni sono stati inviati in un altro Stato membro, come ad esempio, un **documento di trasporto** (comunque denominato), dotato di alcuni **requisiti minimi** (data del documento, dati identificativi di fornitore, trasportatore e destinatario, descrizione delle merci o altro riferimento idoneo a collegare il documento alla fattura, firma del destinatario per presa in carico della merce in un altro Paese Ue).

Nella prassi commerciale, i predetti documenti sono **forniti dagli spedizionieri**, su richiesta del mittente.

Le Risoluzioni Ministeriali n. 477/2008 e n. 71/2014, hanno previsto che, in assenza di CMR e di un analogo documento di trasporto, sia necessario acquisire la **dichiarazione rilasciata e sottoscritta dall'acquirente**, su carta intestata, in cui il medesimo attesti il ricevimento della merce (tale dichiarazione **dovrebbe contenere**, oltre alla sottoscrizione del dichiarante, il riferimento alla fattura, il luogo di consegna e la data in cui la merce è stata ricevuta).

Sia la giurisprudenza nazionale che quella europea considerano **rilevante la buona fede del cedente**, che si può ritenere dimostrata quando questi abbia adottato **tutte le misure** ragionevolmente ipotizzabili per

assicurarsi che i **beni** siano stati **fisicamente trasferiti** in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Anche se difficilmente accettata in sede di verifica, ma utile in sede contenziosa, in subordine rispetto alla documentazione sopra elencata, come **prova indiretta** del trasporto si potrebbe ipotizzare di utilizzare anche le informazioni tratte dal sistema informatico dello spedizioniere, la fattura dello spedizioniere, il contratto di assicurazione commerciale per il trasporto merci e la corrispondenza tra le parti (lettere, fax, e-mail, comunicazioni commerciali, documenti attestanti gli impegni contrattuali).

Data la rilevanza delle contestazioni derivanti dall'impossibilità di fornire la prova richiesta in sede di verifica (viene infatti richiesto il versamento di tutta l'imposta non addebitata in fattura, oltre alle sanzioni e agli interessi), **è opportuno richiedere sempre allo spedizioniere la consegna della CMR** e prevedere in anticipo, nel contratto stipulato con lo spedizioniere e con il cliente, adeguate clausole che prevedano l'obbligo di comunicare l'avvenuta consegna dei beni a destinazione, o l'eventuale mancata consegna dei beni a destinazione, o la consegna degli stessi in luogo diverso da quello indicato nel documento di trasporto.

Roberto BUGLISI
Servimprese sas

PARTECIPAZIONI ESTERE: IVAFE e quadro RW

Sono assoggettati all'IVAFA - imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero - le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da successioni o da atti di donazione.

Tale imposta è liquidata all'interno del quadro RW e, a decorrere dal 2014, sconta l'aliquota dello 0,2 per cento, da applicarsi sul valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare. L'imposta, inoltre, è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione. L'IVAFA si applica sui **prodotti finanziari** -

nozione introdotta a decorrere dal 2014 dalla Legge 161/2014 - e *sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero*. Per prodotti finanziari si intendono gli strumenti finanziari (ossia i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR contratti a termine e derivati) e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

In particolare:

- i **valori mobiliari** sono le categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali (es. azioni di società, obbligazioni e altri titoli di debito, ecc.);
- le **altre forme di investimento di natura finanziaria** sono gli investimenti che implicano la compresenza dei seguenti

tre elementi: impiego di capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria e assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 della legge 191/20014 non sono più soggette all'IVAFA le valute estere e i metalli preziosi nonché le partecipazioni in società estere non rappresentate da titoli ed i finanziamenti effettuati dai soci.

Conseguentemente, tali attività andranno indicate nel quadro RW anche in Unico 2015, ma non verranno comprese nella base imponibile dell'IVAFA (barrando la casella 20 "solo monitoraggio").

ALESSANDRO DALMONEGO
Studio Fronza Comm.ti Ass.ti